

DISCIPLINARE AUTORIZZATIVO TRA IL COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE) E LA DITTA IPAS S.p.A. PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PER ATTIVITA' ARTIGIANALI/INDUSTRIALI COMMERCIALI – art. 39 C. di S. (D.L. del 30.04.92 n° 285 ED ARTT. 78, 81 e 134 Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. del 16.12.92 N. 495), TRANSENNE PARAPEDONALI, OROLOGI E MODULI PER NECROLOGI.

L'anno 2012, addì NOVE del mese di GENNAIO in Teglio Veneto (Ve) nella residenza comunale,

TRA

Il Comune di Teglio Veneto (Ve) - (partita IVA 02112100272) rappresentata dal geom. Franco Carmelo in qualità di responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo C.F. 83003790272 di seguito denominato **Amministrazione Comunale**

E

La Società IPAS S.p.A. (c.f. 02495130011) con sede in San Mauro Torinese – C.so Lombardia 36 (Aut.Pescarito) – Amministratore Delegato Sig. Bernardo Naddei nato a Torino il 13/09/1937 e qui rappresentata dal Procuratore Sig. Paolo Fava Serafin., nato a San Vito al Tagliamento (Pn) il 29/08/1966 e residente in Via Bosco, n° 9, in qualità di procuratore speciale, giusta procura Notaio Dott. Roberto De Leo., rep. 156775 del 06/12/2011.

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° 110 del 22/12/2011

PREMESSO CHE

- L'amministrazione Comunale vuole organizzare, in maniera opportuna ed adeguata al decoro cittadino, l'installazione dei manufatti pubblicitari nel territorio per una valorizzazione del medesimo e per rispondere alle esigenze delle attività locali in tema di promozione aziendale.
- IPAS S.p.A., primaria società italiana nel settore dell'arredo urbano, della cartellonistica e della pubblicità, ha avanzato proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma IV° del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per essere autorizzata all'installazione e posa in opera di taluni mezzi pubblicitari e impianti d'arredo urbano con annessa pubblicità conformemente alla tipologia di cui all'articolo 47 del Regolamento Di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

- L'Amministrazione Comunale ha ritenuto la proposta della società IPAS conforme al pubblico interesse in quanto non comporta impegni di spesa a carico del Comune di Teglio Veneto (Ve) e risponde alle citate esigenze di tutela e valorizzazione territoriale
- Il numero degli impianti richiesti risulta definito e comunque di necessità per la collettività trattandosi di impianti di servizio pubblico così come disciplinati dall'art. 47 DPR 495/92.
- tali impianti dovranno assicurare il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione,

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART.1 - GENERALITA'

L'Amministrazione Comunale autorizza IPAS S.p.A. alla gestione e sfruttamento economico degli impianti pubblicitari che si andranno ad installare nelle seguenti tipologie come da documentazione tecnica allegata:



- PORTALI DI SEGNALETICA PER ATTIVITA' ARTIGIANALI/INDUSTRIALI e COMMERCIALI
- TRANSENNE PARAPEDONALI
- OROLOGI STRADALI
- MODULI PER NECROLOGI

Sui suddetti impianti installati saranno disponibili spazi pubblicitari.

ART. 2 - ONERI

Come corrispettivo degli oneri sostenuti per la realizzazione dell'intervento, formalizzato dal presente contratto, l'Amministrazione Comunale autorizzerà IPAS S.p.A., alla gestione e sfruttamento economico degli impianti pubblicitari oggetto del presente contratto. Non costituendo il presente atto, concessione amministrativa, ad IPAS S.p.A non è riconosciuto alcun diritto di esclusiva sul territorio cittadino nella posa, gestione, installazione ed ogni

altra attività connessa ad altri impianti e mezzi pubblicitari. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate anche ad altre ditte interessate, IPAS compresa.

Inoltre La Soc. IPAS S.p.A. si impegna alla fornitura ed installazione di nr. 1 pensilina modello "New Classic" nella posizione che verrà indicata dall'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dalla stipula del presente disciplinare.

ART. 3 - PIANO TECNICO ESECUTIVO

Entro 60 giorni dalla stipula del presente disciplinare, IPAS S.p.A. provvederà ad elaborare un Piano Tecnico Esecutivo nel quale verranno pianificati ed illustrati i seguenti aspetti:

- a) Tipologia e quantità degli impianti,
- b) Ubicazione e siti di installazione, suddivisi per tipologia d'impianto

ART. 4 - APPROVAZIONE DEL PIANO TECNICO ESECUTIVO

L'Amministrazione Comunale provvederà, entro 30 giorni, dalla consegna del Piano Tecnico Esecutivo (art.3), alla disamina del medesimo indicando alla **IPAS S.p.A.** le eventuali eccezioni rilevate.

Contestualmente all'approvazione del Piano Tecnico Esecutivo, dove verranno evidenziate le tipologie e i quantitativi degli impianti oggetto di approvazione, il Comune emetterà giusta ordinanza o comunicazione di rimozione per gli impianti esistenti sprovvisti di autorizzazione incaricando IPAS S.p.A. alla rimozione degli stessi e al deposito presso il magazzino comunale senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Trascorso tale termine la **IPAS S.p.A.**, in via precaria e fino a diverso provvedimento procederà alle installazioni entro i termini previsti (art.6) e previa comunicazione all'Amministrazione.

Sarà comunque cura della IPAS S.p.A., di intesa e concerto con L'Amministrazione Comunale, attivarsi presso gli enti competenti (ANAS, Provincia, etc) per l'ottenimento degli eventuali nulla osta necessari alla installazione dei manufatti.

Ulteriori eventuali impianti installati dovranno essere sempre approvati dall'Ufficio Comunale preposto.

ART. 5 - VARIAZIONE DEL PIANO TECNICO ESECUTIVO

Il Piano Tecnico Esecutivo potrà essere eventualmente variato o integrato, anche in fase successiva, sulla base di esigenze sopravvenute, manifestate dalle parti, fermo restando la necessaria approvazione definitiva da parte dell'**Amministrazione Comunale**, secondo le modalità indicate all'art. 4

ART. 6 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

La fornitura ed installazione degli impianti sui quali saranno disponibili spazi pubblicitari avverrà a cura della **IPAS S.p.A.** entro 90 giorni dall'approvazione del Piano Tecnico Esecutivo. Gli oneri di fornitura ed installazione saranno sempre ad esclusivo carico della **IPAS S.p.A.**

ART. 7 - RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori di installazione saranno eseguiti a regola d'arte dal personale specializzato della **IPAS S.p.A.** con scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia.
2. La **IPAS S.p.A.** si impegna al ripristino del suolo pubblico in caso di eventuali modifiche al posizionamento dei manufatti.

Le spese inerenti i punti 1 e 2 saranno a carico della **IPAS S.p.A.**

ART. 8 - REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE

Eventuali opere straordinarie quali sbancamenti, allacci luce, costruzione di piazzole per l'installazione degli impianti saranno oggetto di accordo tra le parti in ordine alla suddivisione dei compiti e dei costi.

ART. 9 - MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in oggetto, sarà sempre ad esclusivo carico della **IPAS S.p.A.**, la quale dovrà intervenire entro sette giorni lavorativi, dalla data di segnalazione scritta, a cura dell' **Amministrazione Comunale**, a mezzo lettera raccomandata RR o FAX.

Nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo o intralcio grave e di conseguenza sia necessario ripararli o sostituirli, nonché metterli comunque in condizione di non nuocere, la **IPAS S.p.A.** si attiverà entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione.

ART. 10 – DANNI AI MANUFATTI

La **IPAS S.p.A.** assume la responsabilità per qualsivoglia danno che a chicchessia possa derivare dalla installazione dei manufatti in parola.

ART. 11 – IMPOSTE E TASSE – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

IPAS S.p.A. dovrà provvedere al regolare pagamento delle imposte, canoni, tasse ed ogni onere sulla pubblicità secondo le forme e le tariffe vigenti, direttamente al Comune o alla ditta appaltatrice incaricata. Qualora vi siano aumenti delle predette voci oltre il 30 % rispetto alla data di stipula, sarà facoltà di **IPAS S.p.A.** risolvere il rapporto per eccessiva onerosità, comunicando tale determinazione a mezzo R.R. con preavviso di almeno 90 giorni. Gli impianti, oggetto del presente disciplinare, rientranti nella fattispecie di cui all'art.51 comma 8 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in funzione della loro pubblica utilità sono esenti dall'imposta e/o dal canone occupazione suolo pubblico

ART. 12 – PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Gli impianti rimarranno di proprietà della **IPAS S.p.A.** Alla scadenza, in caso di mancato rinnovo, **IPAS S.p.A.** entro 30 gg. dalla formale comunicazione di rimozione dei manufatti da parte dell'Amministrazione provvederà allo sgombero delle aree come indicato all'art. 6.

ART. 13 – DURATA

In considerazione dell'investimento sostenuto da **IPAS S.p.A.** per l'intervento oggetto del presente contratto e tenuto conto che l'art.53 del regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S prevede la rinnovabilità delle autorizzazioni, mentre l'art. 27 del nuovo C.d.S stabilisce in 29 anni la durata massima delle concessioni, il presente disciplinare di autorizzazione per le posizioni contenute nel piano di cui all'art.3 avrà una durata di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di approvazione del Piano Tecnico Distributivo.

l'Amministrazione Comunale riconosce, in base alla vigente normativa, alla IPAS S.p.A. il diritto di insistenza e/o preferenza rispetto alla migliore offerta che dovesse essere formulata da terzi in ipotesi di gara. Le parti, ove consentito, potranno altresì prorogare o rinegoziare il rapporto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

IPAS S.p.A terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa o azione che per qualsiasi causa, inerente l'oggetto del presente disciplinare autorizzativo, fosse promossa da terzi, in genere, relativamente all'utilizzo degli spazi pubblicitari ed alla gestione degli impianti. A tal proposito IPAS S.p.A dichiara di avere stipulato adeguata polizza assicurativa

ART. 15 – MODIFICA E REVOCA

Il presente disciplinare autorizzativo è rivedibile dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento per documentate ragioni di pubblico interesse, fermo restando l'impegno di prendere accordi con la IPAS S.p.A. accordandole un periodo di tempo sufficiente, prima di procedere ad eventuali revisioni, affinché vengano salvaguardati gli impegni assunti dalla stessa verso i suoi clienti.



ART. 16 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'effettivo esercizio della pubblicità nei confronti dei terzi, per conto dei quali la IPAS S.p.A. eserciterà l'attività pubblicitaria né alcuna responsabilità è espressamente assunta dall'Amministrazione Comunale per i contratti in corso tra la IPAS S.p.A. ed i terzi all'atto della scadenza del presente disciplinare o dell'eventuale revoca del medesimo



L'attuazione della pubblicità dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti comunali in vigore, e dovrà tenere conto delle convinzioni politiche morali e religiose della popolazione.

ART. 17 – VARIE E FINALI

La IPAS S.p.A. si obbliga per se e gli aventi diritto a mantenere le prescrizioni di cui alla presente scrittura.

Il disciplinare di autorizzazione non è trasferibile, l'IPAS S.p.A. in caso di alienazione, cessione o altro diritto reale dovrà comunicare tale intenzionalità ed ottenere la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 – SPESE

Tutte le eventuali spese di stipulazione e di registrazione del presente disciplinare di autorizzazione sono a carico di IPAS S.p.A. il presente disciplinare verrà registrato in caso d'uso.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per la definizione di ogni controversia inerente la presente convenzione si stabilisce che il foro competente è quello di Venezia.

Quanto sopra convenuto, per la presente scrittura, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.

IPAS S.p.A.

IPAS S.p.A.
C. so Lombardia, 36 - 10090 MA - 0111
Partita IVA C.F. 02495130011
PAOLO FAVA SERAFIN



L'Amministrazione Comunale

